*Osservazione introduttiva*

*Nel caso in questione, si presume che il mandato dell’accordo di trattamento dei dati sarà direttamente integrato in un accordo quadro. Può anche essere redatto come allegato separato al contratto principale. In questo caso, l’accordo quadro dovrebbe fare riferimento all’allegato, indicandolo come parte integrante. Di seguito i moduli di testo corrispondenti per entrambe le varianti.*

*Il modello è molto basilare e con formulazioni semplici. Pertanto, deve essere integrato, se necessario, consultando uno specialista. In ogni caso, le informazioni tra [parentesi quadre] devono essere sostituite o eliminate in base alla situazione.*

*\* \* \* \* \**

[Titolo/Introduzione per la variante: allegato al contratto principale]

Accordo per il mandato del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 9 LPD:
allegato al contratto principale [X] del [data]

Il presente accordo per il mandato del trattamento dei dati è concluso tra

[Azienda, indirizzo postale del titolare del trattamento]

(di seguito «titolare del trattamento»)

e

[Azienda, indirizzo postale del responsabile del trattamento]

(di seguito «responsabile del trattamento»)

[Applicare nella variante: clausola nell’accordo quadro]

Il responsabile del trattamento si impegna a effettuare il trattamento dei dati di seguito descritto ai sensi dell’art. 5 lett. d in combinato disposto con l’art. 9 LPD su mandato del titolare del trattamento. Ai fini del presente accordo, si applicano le disposizioni sulle definizioni della Legge svizzera sulla protezione dei dati (LPD).

1. Campo di applicazione

[Variante: clausola nell’accordo quadro]

Ai sensi del presente contratto, i dati del titolare del trattamento possono essere trasferiti al responsabile del trattamento allo scopo di trattare tali dati per suo conto («dati commissionati»). Il responsabile del trattamento è tenuto a garantire un’adeguata protezione dei dati personali a lui trasferiti. Nel trattamento dei dati in relazione al presente contratto, le parti si impegnano a rispettare le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, in particolare la legge svizzera sulla protezione dei dati (LPD).

Questa clausola si applica a tutti i dati personali

* trasferiti dal titolare del trattamento al responsabile del trattamento (compreso l’accesso a tali dati) o
* trattati dal responsabile del trattamento per conto del titolare del trattamento.
* I dati personali oggetto di trasferimento e trattamento sono:
	+ […]
* [Variante: i dati personali oggetto di trasferimento e trattamento sono contenuti nell’allegato [x] al presente accordo]

[Variante: allegato al contratto principale]

Nella fornitura di prestazioni di servizi ai sensi dell’accordo quadro del [data], il responsabile del trattamento tratterà i dati personali forniti dal titolare del trattamento per la fornitura delle prestazioni di servizi («dati commissionati»). Il presente allegato illustra gli obblighi e i diritti delle parti in materia di protezione dei dati in relazione al trattamento dei dati commissionati per la fornitura delle prestazioni di servizi ai sensi del contratto principale.

[Da qui per entrambe le varianti]

1. Ambito del trattamento, facoltà di impartire istruzioni del titolare del trattamento
	1. Il responsabile del trattamento dei dati è tenuto a trattare i dati commissionati esclusivamente in linea con le modalità consentite dal titolare del trattamento stesso.
	2. Il trattamento dei dati commissionati da parte del responsabile del trattamento è effettuato esclusivamente con le modalità, nella misura e per le finalità di [finalità del contratto]/[o come specificato nell’allegato [x] al presente contratto [o nel presente allegato]]; il trattamento riguarda esclusivamente i tipi di dati personali e le categorie di persone interessate ivi designati.
	3. La durata del trattamento è di [periodo]
	[o La durata del trattamento corrisponde alla durata dell’accordo quadro.]
	4. Il titolare del trattamento si riserva il diritto di impartire istruzioni su tipo, ambito, finalità e mezzi di trattamento dei dati commissionati.
2. Requisiti del personale
	1. Il responsabile del trattamento è tenuto a far osservare a tutte le persone che trattano i dati commissionati l’obbligo di riservatezza in merito al trattamento dei dati commissionati.
	2. Il responsabile del trattamento è tenuto altresì a garantire che le persone fisiche a lui subordinate che hanno accesso ai dati commissionati li trattino solo su sua istruzione, a meno che non siano tenute a trattarli per legge.
3. Sicurezza del trattamento

4.1 Il responsabile del trattamento adotta tutte le misure tecniche e organizzative necessarie, tenendo conto dello stato dell’arte, dei costi di attuazione e della natura, dell’ambito, delle circostanze e delle finalità del trattamento dei dati commissionati, nonché della diversa probabilità e gravità del rischio per la personalità e per i diritti fondamentali degli interessati, al fine di garantire un livello di protezione dei dati commissionati adeguato al rischio.

4.2 Il responsabile del trattamento è tenuto, in particolare, ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie [o specificate nell’allegato [y] al presente allegato] prima dell’inizio del trattamento dei dati commissionati e attuarle per l’intera durata del contratto principale, nonché garantire che il trattamento dei dati commissionati sia conforme a tali misure.

1. Ricorso ad altri responsabili del trattamento

5.1 In generale, il titolare del trattamento autorizza il ricorso a ulteriori responsabili del trattamento da parte del responsabile del trattamento. Gli altri responsabili del trattamento attualmente impiegati dal responsabile del trattamento sono elencati di seguito [o menzionati nell’allegato [z]]: [Elenco]
[o Il titolare del trattamento non autorizza il responsabile del trattamento a coinvolgere altri responsabili del trattamento dei dati commissionati. *Cancellare 5.2 in questo caso*.]

5.2 Il responsabile del trattamento è tenuto a informare il titolare del trattamento di qualsiasi cambiamento previsto in relazione al coinvolgimento o alla sostituzione di ulteriori responsabili del trattamento. Il titolare del trattamento può opporsi a detto cambiamento. Se il titolare del trattamento si oppone, il responsabile del trattamento non è pertanto autorizzato ad attuare il cambiamento previsto. In caso di cambiamenti consentiti, il responsabile del trattamento è tenuto ad aggiornare di conseguenza l’elenco degli altri responsabili del trattamento in conformità alla clausola 5.1 e metterlo a disposizione del titolare del trattamento senza previe richieste.

5.3 Il responsabile del trattamento è tenuto a imporre contrattualmente a qualsiasi altro responsabile del trattamento gli stessi obblighi di protezione dei dati per il responsabile del trattamento previsti dal presente contratto [o dal presente allegato].

5.4 Il responsabile del trattamento è tenuto a verificare, prima di ogni trattamento e regolarmente durante lo stesso, che gli altri responsabili del trattamento abbiano adottato misure tecniche e organizzative adeguate e che queste siano attuate in modo tale che il trattamento dei dati commissionati sia conforme al presente contratto [o al presente allegato].

1. Diritti degli interessati

6.1 Il responsabile del trattamento assiste, nei limiti del ragionevole, il titolare del trattamento nell’ambito dell’adempimento dell’obbligo di risposta alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati.

6.2 In particolare, il responsabile del trattamento è tenuto a:

* informare prontamente il titolare del trattamento se l’interessato si rivolge direttamente al responsabile del trattamento per chiedere di esercitare i propri diritti in relazione ai dati commissionati;
* fornire al titolare del trattamento, su richiesta, tutte le informazioni in suo possesso sul trattamento dei dati commissionati di cui il titolare del trattamento necessita per rispondere alla richiesta di un interessato e che non sono in possesso di quest’ultimo.
1. Ulteriori obblighi di supporto del responsabile del trattamento

7.1 Il responsabile del trattamento è tenuto a segnalare al più presto qualsiasi violazione della sicurezza dei dati, in particolare qualsivoglia incidente che comporti la distruzione, la perdita, l’alterazione, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato ai dati commissionati.

7.2 Nel caso in cui il titolare del trattamento sia tenuto a informare l’autorità di controllo IFPDT ai sensi dell’art. 24 LPD (notifica delle violazioni della sicurezza dei dati), il responsabile del trattamento sostiene il titolare del trattamento ad adempiere a tali obblighi su richiesta di quest’ultimo.

1. Cancellazione e restituzione dei dati

Il responsabile del trattamento, su istruzione del titolare del trattamento, è tenuto a cancellare completamente e irrevocabilmente tutti i dati commissionati al termine del contratto principale o restituirli al titolare del trattamento, a meno che per il responsabile del trattamento non sussista l’obbligo legale di continuare a conservare i dati commissionati.

1. Prove e revisioni

9.1 Il responsabile del trattamento è tenuto a garantire che il trattamento dei dati commissionati sia conforme al presente contratto [o al presente allegato], [compreso l’ambito del trattamento dei dati commissionati di cui all’allegato [x]] nonché alle istruzioni del titolare del trattamento.

9.2 Il responsabile del trattamento tiene un elenco di trattamento dei dati commissionati. Questo sarà messo a disposizione del cliente su richiesta.

[Luogo, data, eventuali firme]